



Notiziario UMI Luglio 2006: Attività legislativa e notizie dal CUN

Commento al Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n.164

Il Decreto Legislativo in esame presenta diversi punti di difficile interpretazione. Resta pertanto il dubbio che il decreto, così come è scritto non sia mai applicato, e che il nuovo governo cerchi prima di chiarire, attraverso una correzione del decreto, i dubbi interpretativi. In questo commento indicherò esplicitamente alcuni nodi irrisolti, mentre, in altri casi, cercherò di interpretare il decreto nella maniera che appare più ragionevole. p<> Non c'è nulla da commentare sui primi due articoli.

L'art.3 stabilisce inequivocabilmente che le indicazioni di legge sul numero "massimo" di idoneità conseguibili in ciascuna tornata, consentono tuttavia al Ministro di indicare nel bando, per ciascun settore, un "limite quantitativo" minore, cui dovranno attenersi le commissioni. Non è chiarissimo che questa discrezionalità del Ministro sia coerente con le disposizioni della legge delega (L. 4 novembre 2005, n. 230, art. 1, comma 5, lettera a) numero 1)), che su questo punto non è di facile interpretazione. Tuttavia, in vigore del decreto, cioè se non viene impugnato, sembrerebbe che l'unico limite inferiore che il Ministro deve osservare nell'indicazione dei "limiti quantitativi" per le idoneità sia quello che lo obbliga a bandire almeno un posto ogni cinque anni per ogni settore. Peraltro, dobbiamo osservare che quest'ultimo limite inferiore potrebbe risultare molto alto per i piccoli e piccolissimi settori.

Gli articoli 4, 5, e 14 stabiliscono le modalità per determinare il "numero massimo" di idoneità scientifiche ed il "limite quantitativo" indicato dal bando. Sia per la prima che per la seconda fascia si parte dall'indicazione, da parte delle sedi universitarie, dei posti di professore universitario che le sedi stesse "intendono ricoprire" per ciascun settore. Questa indicazione deve essere fatta entro il 31 marzo di ogni anno. Questo significa che per l'applicazione di queste norme si deve comunque attendere il 31 marzo del 2007.

Fissato il numero indicato dalle sedi, che la legge delega chiama "fabbisogno", questo è incrementato, per la fascia degli ordinari, del 100% per le prime due tornate, e del 40% per le tornate a partire dalla terza tornata. Sempre per le idoneità di prima fascia, il numero così ottenuto viene ulteriormente incrementato del 25%.

Quest'ultimo incremento (pari al 50% del numero indicato dalle sedi per le prime due tornate) determina una "riserva di idoneità" a favore dei professori associati che "alla data fissata dal bando" abbiano un'anzianità di quindici anni di servizio come associato. Dopo le prime due tornate (se non interverranno nel frattempo modifiche legislative), al posto del primo aumento del 100% si avrà un aumento del 40%, seguito quindi da un aumento del 25%. Le idoneità riservate saranno quindi il 35% del fabbisogno indicato dalle sedi. Fissato in questo modo il "numero massimo" di idoneità conseguibili, il bando dovrà indicare il "limite quantitativo" per ciascun settore tenuto conto dei pareri del CUN e della CRUI, tenuto conto della programmazione triennale cui è obbligata ciascuna sede, e, soprattutto, tenuto conto del numero degli idonei non chiamati. Potrebbe quindi succedere, almeno dopo la prima tornata, che il limite quantitativo indicato dal Ministro sia molto distante dal "numero massimo" calcolato secondo le

indicazioni di legge. Nel caso di un "limite quantitativo" diverso dal numero massimo, bisognerebbe anche indicare nel bando la percentuale di "idoneità riservate", che non risulta calcolabile con chiarezza dalle norme di legge.

Le procedure riguardanti i numeri massimi ed i limiti qualitativi per le idoneità ad associato sono analoghe, con le seguenti differenze: a) l'incremento del 100%, anziché 40%, vale per le prime quattro tornate; b) non ha luogo l'ulteriore incremento del 25% del totale, ma invece una quota pari al 15% dell'incremento (per le prime quattro tornate il 30% del totale) è riservato a ricercatori e "assistenti del ruolo ad esaurimento" con anzianità di almeno tre anni di servizio. Un'ulteriore piccola riserva dell'uno per cento (arrotondabile tuttavia all'unità superiore, e quindi potenzialmente molto consistente per piccoli settori) è riservata a "tecnici laureati" anziani, che non erano riusciti a usufruire di precedenti sanatorie. Poiché questa categoria di tecnici laureati esiste solo per alcuni settori di medicina, la riserva dovrebbe essere inoperante per gli altri settori, anche se il decreto in esame sembra ignorare questo problema. Per fare un caso limite, peraltro possibile, se per un settore le sedi indicano il fabbisogno di un solo posto di associato, l'incremento previsto per arrivare al numero massimo dovrebbe ridursi ad una unità, che, per effetto dell'arrotondamento, dovrebbe essere riservata ad una categoria di tecnici laureati che potrebbe non avere rappresentanti per il settore considerato. Si deve anche osservare che in tema di posti riservati la legge delega parlava di una "quota del 15 per cento aggiuntiva". Nella formulazione del decreto si tratta di una quota che non è "aggiuntiva". Questa discrepanza potrebbe dar luogo ad impugnazioni del bando e del decreto.

Prima di passare all'esame degli altri articoli, osserviamo che il decreto non prevede alcun legame tra l'indicazione del fabbisogno da parte delle sedi e le procedure di chiamata degli idonei (art. 13). Non c'è alcun dovere per gli idonei di rispondere alla chiamata delle sedi che hanno dichiarato il fabbisogno, non c'è alcun dovere per le sedi che hanno dichiarato il fabbisogno di chiamare uno degli idonei.

Questo scollegamento tra le due procedure rischia di bloccare fin dall'inizio tutto il complesso procedimento. Perché mai una sede dovrebbe indicare un fabbisogno se questo non le fornisce alcuna garanzia per la chiamata di un idoneo?

L'art. 6 prevede l'elezione, ogni due anni, per ogni settore, di liste di potenziali commissari da cui estrarre a sorte le commissioni per i giudizi di idoneità. Per ogni settore è prevista una lista di quindici professori di prima fascia ed una lista di quindici professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è costituito dai professori della corrispondente fascia confermati nel loro ruolo, l'elettorato attivo da tutti i professori della corrispondente fascia, compresi, per la prima fascia, i professori straordinari a tempo determinato previsti dalla nuova legge. Ogni elettore dispone di due voti.

L'art. 7 prevede che le commissioni per le valutazioni di idoneità siano estratte a sorte dalle liste di cui precedente articolo. Per le valutazioni di idoneità di seconda fascia le commissioni sono composte da tre professori ordinari e due associati, estratti a sorte dalle corrispondenti liste. È prevista un'opzione per chi è estratto a sorte per le commissioni di ambedue le fasce. Le liste restano in vigore per due anni, tuttavia, secondo il primo comma dell'art. 6, "i componenti delle commissioni della prima tornata di giudizi sono esclusi dal sorteggio per la seconda tornata di giudizi del biennio". Così come formulata questa regola sembra impossibile da applicare. Infatti nella prima tornata di giudizi del biennio saranno, in generale, impiegati otto commissari di prima fascia (cinque per l'idoneità di prima fascia e tre per quella di seconda fascia), ne resterebbero quindi solo sette per la seconda tornata del biennio.

Non è chiaro come interpretare questa regola per renderla applicabile. Si potrebbe disporre che chi è stato commissario per un'idoneità di una fascia possa essere estratto l'anno successivo come commissario per l'idoneità di un'altra fascia.

Oppure, esauriti i quindici professori della lista, si potrebbe applicare l'ultimo comma dell'art.6, che prevede la "sostituzione" di un professore eletto nella lista attraverso un sorteggio.

L'art. 8 stabilisce regole complicate per individuare le sedi universitarie presso le quali si riuniranno le

commissioni per le valutazioni.

L'art. 9 regola lo svolgimento dei lavori delle commissioni con prescrizioni, in gran parte burocratiche, del tutto simili a quelle vigenti prima dell'entrata in vigore di questo decreto.

L'art. 10 attribuisce al CUN il parere sulla legittimità degli atti delle commissioni di valutazione.

L'art. 11 vieta di partecipare a un giudizio di idoneità a chi in tre procedure idoneative successive non ha conseguito l'idoneità nello stesso settore o in settori affini.

L'art. 12 regola l'emanazione del bando e stabilisce che per la partecipazione alle valutazioni idoneative non è richiesta né la cittadinanza italiana né un titolo di studio. Aggiunge inoltre che "ai professori ordinari e ai possessori dell'idoneità scientifica per le fasce degli ordinari è preclusa la partecipazione ai giudizi idoneativi per il conseguimento dell'idoneità scientifica per la fascia dei professori associati nello stesso settore o in settori affini". Questa limitazione non era prevista dalla legge delega. Non è facile capire le ragioni che hanno spinto il legislatore delegato ad inserirla nel decreto. Sembrerebbe comunque che il professore di prima fascia possa partecipare alle procedure idoneative per la stessa prima fascia. La convenienza, per un professore di prima fascia, a partecipare alle procedure idoneative, dipende dalle scelte che saranno operate dai regolamenti previsti dal successivo articolo.

L'art. 13 stabilisce che le sedi universitarie disciplinino con propri regolamenti le "procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato [É] riservate ai possessori di idoneità nazionale, assicurando la valutazione comparativa dei candidati". Questi regolamenti dovranno quindi disciplinare veri e propri concorsi, riservati agli idonei. Una prima conseguenza di queste disposizioni è che prima di bandire la "procedura selettiva" l'università dovrà assicurare la piena disponibilità di bilancio per coprire le spese dell'assunzione, non potendosi presumere che il prescelto dalla "procedura selettiva" sia un docente che già presta servizio nel medesimo ateneo. Saranno presumibilmente i regolamenti di sede a decidere se sono da considerare idonei per le "procedure selettive" i professori che già ricoprono un posto di ruolo per la medesima fascia e quelli che sono stati dichiarati idonei sulla base dei vecchi concorsi. L'articolo 13 prevede regolamenti anche per i trasferimenti e per le chiamate degli idonei "di cui alla Legge 3 luglio 1998, n.210". Questo articolo sembra quindi indicare che ci possano essere tre regolamenti diversi che prevedano procedure mutuamente esclusive. Tuttavia nulla dovrebbe vietare ad un'università di emanare un regolamento che consenta, anche a chi è già di ruolo o a un idoneo della vecchia legge non chiamato, di partecipare alle procedure selettive previste per gli idonei della nuova legge. Si tratterebbe di una procedura giustificabile in termini generali, perché consentirebbe alle sedi una scelta più ampia tra candidati dichiarati comunque idonei anche se con procedure formalmente diverse. Non è nemmeno escluso che un regolamento che escluda dalla partecipazione alla procedura selettiva i professori che sono già di ruolo possa essere contestato, dal momento che la Legge delega ha esplicitamente abrogato la disposizione che vietava a chi è già di ruolo la partecipazione a concorsi per lo stesso ruolo. In ogni caso, potrebbe essere conveniente per i docenti di ruolo che desiderano trasferirsi in una sede diversa dalla propria, partecipare alle procedure per il conseguimento della idoneità nello stesso ruolo, cosa che appare del tutto lecita, come confermato dalla disposizione che vieta di partecipare alle procedure per il conseguimento dell'idoneità in una fascia inferiore alla propria. Osserviamo infine che i regolamenti previsti dall'art. 13 sono soggetti all'approvazione da parte del Ministero, che li può censurare una sola volta.

Infine, l'art. 14 contiene una norma interpretativa, di una disposizione contenuta nella legge di riforma del Consiglio Universitario Nazionale. Si tratta della disposizione (art. 2, comma 4 Legge 16 gennaio 2006, n. 18) che attribuisce al CUN il compito di esprimersi sulla legittimità degli atti delle procedure preordinate al reclutamento dei professori e dei ricercatori. Presumibilmente questa norma interpretativa ha lo scopo di sottrarre al parere di legittimità del CUN (già previsto per le idoneità nazionali di cui al presente decreto) le procedure relative alle chiamate di idonei. Non si spiega altrimenti l'inserimento in questo decreto delegato.

(aft)